

## Regolamenti del 23 febbraio 2015

### Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo

**PREMESSO** che l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 ha previsto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi e che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

**VISTO** il d.p.c.m. 3 agosto 2011, concernente "L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il d.p.c.m. 12 gennaio 2012, riguardante modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011;

**VISTO** l'art. 5, comma 2 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

**VISTO** l'art. 1, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, riguardante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate";

**VISTO** l'art. 15 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

**VISTO** l'art. 3, comma 1 del d.p.c.m. 25 settembre 2014, riguardante "Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone";

**CONSIDERATO** che tutte le recenti disposizioni dirette al contenimento dei costi di gestione del parco automobilistico delle pubbliche amministrazioni hanno introdotto ulteriori criteri fortemente stringenti per l'utilizzo dei mezzi di servizio, rendendo ormai tassativa la valutazione circa l'effettiva economicità del servizio e l'obbligo di " *utilizzare i mezzi di trasporto pubblico quando gli stessi garantiscono risparmi* ";

**CONSIDERATO** che in data 30 giugno 2014 è stata riconsegnata al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture l'autovettura di rappresentanza Lancia Delta 1.900 utilizzata dal Presidente della soppressa AVCP;

**RITENUTO** che, secondo le modalità organizzative adottate dall'Autorità, per motivi di economicità e al fine del corretto utilizzo delle risorse pubbliche non è opportuno prevedere l'utilizzo di autovetture di rappresentanza;

**RILEVATO** che in data 9 maggio 2014 la soppressa AVCP ha stipulato, mediante l'adesione alla convenzione CONSIP, un contratto di noleggio per l'uso di due Ford Focus 1.6 TDCI 95 CV a fronte di un corrispettivo di 37.624,50 euro, Iva inclusa, per la durata di 36 mesi/90.000 Km e che la risoluzione anticipata di tali contratti comporterebbe il pagamento, a titolo di penale, di 12.541,50 euro, per l'anno 2014, e 6.270,72 euro, per i rimanenti due anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 delle condizioni generali della Convenzione CONSIP.

**RITENUTO**, pertanto, di utilizzare le suddette autovetture per motivi di servizio in modo condiviso tra i consiglieri, il Segretario generale e il personale autorizzato,

EMANA

il presente Regolamento concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 1

*Autovetture ad uso non esclusivo*

1. Le autovetture in dotazione all'Autorità ad uso non esclusivo possono essere utilizzate dai componenti del Consiglio e dal Segretario Generale, per i casi di effettiva necessità ed in relazione alle esigenze di servizio. Sono ricompresi nell'utilizzo, nei limiti consentiti dal d.p.c.m. 25 settembre 2014, gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro, nonché verso e da aeroporti e stazioni ferroviarie.

2. Le autovetture possono essere utilizzate anche dal personale dell'Autorità solo ed esclusivamente nei casi di effettiva necessità, legati ad inderogabili ragioni di servizio, valutate di volta in volta dal Segretario generale, per soddisfare le generali esigenze istituzionali, quali trasferimenti, missioni istituzionali, trasporto e consegna di corrispondenza urgente o di altra documentazione, quando non risulti possibile o economicamente meno vantaggioso l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.

3. La gestione di tali autovetture è ricondotta alla responsabilità Segretario generale che, in alternativa autorizza il ricorso all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione.

Art. 2

*Modalità di "utilizzo condiviso" delle autovetture in dotazione*

1. Per l'utilizzo dell'autovettura di servizio è fatto obbligo di redigere apposita scheda da compilare e

sottoscrivere a cura dei soggetti richiedenti il servizio.

2. Il Segretario generale individua un referente per l'utilizzo delle autovetture che dovrà gestire le richieste e sarà chiamato a vigilare sul corretto uso delle autovetture di servizio.

3. L'utilizzo delle autovetture fuori del comune di Roma è consentito, previa autorizzazione del Segretario generale, solo in casi eccezionali di effettiva e documentata necessità sempre tenendo conto della maggiore economicità rispetto all'impiego dei mezzi di trasporto pubblico.

#### Art. 3

##### *Adempimenti del personale addetto alla guida*

1. Il personale addetto alla conduzione degli autoveicoli:

a) assicura la custodia e la tenuta dei documenti di bordo;

b) prima dell'uso, è tenuto ad accertare che il mezzo assegnato sia correttamente funzionante, senza difetti o parti mancanti che possano compromettere la sicurezza nella circolazione o dei trasportati, o siano causa di contestazione delle norme del Codice della Strada;

c) è tenuto a compilare il libretto di percorrenza nel quale dovranno essere tassativamente indicati la data ed il percorso di ogni singolo viaggio;

d) è tenuto, altresì, a verificare costantemente lo stato di efficienza dell'auto ed a segnalare e richiedere al Fornitore gli eventuali necessari interventi manutentivi.

#### Art. 4

##### *Comportamento in caso di sinistri*

1. Nel caso di incidente stradale il conducente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a. fermarsi immediatamente e prestare tempestivo soccorso alle persone eventualmente rimaste infortunate;

b. se necessario, richiedere l'intervento del soccorso medico;

c. contemporaneamente chiamare le Forze dell'Ordine;

d. compilare, correttamente ed in ogni sua parte, il modello "Contestazione Amichevole di Incidente", tenendo presente che lo stesso va compilato sempre, anche quando la controparte non è disposta a firmarlo;

e. in ogni caso raccogliere tutti i dati della controparte necessari per la denuncia del sinistro, rilevabili dalla patente di guida, dalla carta di circolazione e dal certificato di assicurazione.

2. Fornire i dati al referente per la gestione delle autovetture, al fine di consentire entro il termine di 48 ore l'invio della raccomandata a.r. alla compagnia assicurativa.

#### Art. 5

##### *Infrazioni al Codice della Strada*

1. Delle infrazioni al Codice della Strada, salvo documentati ed eccezionali casi di particolari ed urgenti esigenze di servizio e nei limiti della normativa vigente, rispondono personalmente i conducenti delle autovetture di servizio e le eventuali sanzioni pecuniarie, previa informazione al Segretario generale, saranno loro addebitate.

2. Il Segretario generale può predisporre ricorsi ai sensi dell'art. 203 del C.d.S nel caso di violazione dell'art. 7, commi 1 e 14 del C.d.S. relativo alla circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

L'art. 201, comma 5 bis C.d.S. prevede l'interruzione della procedura sanzionatoria, qualora il conducente si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*Raffaele Cantone*

Roma, 23 febbraio 2015

Documento formato pdf (58 Kb)